

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1648)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1966 (V. Stampato n. 2852)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 maggio 1966*

Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, è sostituito dal seguente:

« Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni ».

Art. 3.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.